

Da eliminare l'assimilazione dei rimborsi spese ai compensi

Il CNDCEC ha presentato al MEF una serie di proposte di modifica alla disciplina fiscale dei lavoratori autonomi

/ Luca FORNERO

Tra le proposte di modifica alla disciplina fiscale dei lavoratori autonomi, contenute nel documento presentato nel corso dell'incontro tra il Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, e il Viceministro all'Economia con delega alle Finanze, Luigi Casero, dello scorso 11 febbraio (si veda "[Semplificazioni, Casero incontra il CNDCEC](#)" del 12 febbraio 2016), un posto di rilievo occupano quelle relative alla **determinazione del reddito professionale**.

Innanzitutto, si auspica l'eliminazione della **rilevanza fiscale** delle plusvalenze e minusvalenze relative a beni mobili strumentali realizzate, successivamente al 4 luglio 2006 (ris. Agenzia delle Entrate n. [310/2008](#)), nell'ambito dell'esercizio dell'attività. Tra le ragioni poste a fondamento della richiesta, vi sono, tra l'altro, l'effetto **irrilevante**, in termini di maggior gettito, della disposizione a suo tempo introdotta e la circostanza che i suddetti beni sono raramente ceduti al termine del loro impiego nello studio professionale.

Quanto alle spese di vitto e alloggio, si ricorda che, per effetto dell'[art. 10](#) del DLgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni), dal periodo d'imposta 2015 è stata eliminata la previsione secondo cui tali spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Sempre con la medesima decorrenza, è stato previsto che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente **non** costituiscono **compensi** in natura per il professionista. In proposito, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [31/2014](#) (§ 2) ha chiarito che la semplificazione introdotta non trova applicazione per le prestazioni diverse da quelle di vitto e alloggio (ad esempio, le spese di trasporto), ancorché acquistate direttamente dal committente.

Il documento del CNDCEC propone, invece, di estendere l'illustrata semplificazione anche alle spese di **viaggio** e a qualsiasi altra spesa relativa all'incarico professionale conferito, onde evitare che tali oneri, qualora direttamente anticipati dal committente, continuino a costituire compensi in natura in capo al professionista.

Inoltre, viene auspicata l'eliminazione dell'assimilazione ai compensi dei rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione (attualmente sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. [58/2001](#), § 2.2).

Un ulteriore intervento viene richiesto con riferimento alle spese di **formazione** e **aggiornamento** professio-

nale, per le quali il disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo, che ha iniziato al Senato il suo iter parlamentare, propone di introdurre la deducibilità integrale, entro il limite annuo di 10.000 euro. Atteso che l'articolato nulla dispone per le spese di viaggio e soggiorno, queste sarebbero deducibili secondo i criteri generali.

Pertanto, il CNDCEC propone di includere nella previsione di deducibilità integrale anche le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alla partecipazione ai predetti eventi. Le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione all'evento formativo, **eccedenti** il limite complessivo di 10.000 euro, resterebbero, in ogni caso, deducibili nella misura ridotta prevista dalla disciplina generale (**75%** del costo, nel limite del **2%** dei compensi).

Le ultime modifiche vengono richieste con riferimento alla disciplina degli immobili, al fine di consentire al professionista di escludere, dai beni relativi all'attività di lavoro autonomo, gli immobili impiegati per tale attività (analogamente a quanto previsto dall'[art. 65](#) del TUIR per gli imprenditori individuali): allo stato attuale, tale facoltà è **preclusa**, alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. [13/2010](#). Inoltre, il CNDCEC auspica la regolamentazione normativa delle spese di ammodernamento e ristrutturazione, nell'ipotesi in cui esse riguardino **immobili di terzi** o acquisiti a titolo gratuito. Attualmente, in assenza di una specifica disciplina, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. [99/2009](#) ha chiarito che tali oneri sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante ad inizio anno (con eccedenza deducibile in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi).

Per evitare situazioni particolarmente penalizzanti, poi, nell'esercizio di **avvio** dell'attività il predetto limite del 5% andrebbe elevato al 50% e il costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili dovrebbe essere verificato al termine dell'esercizio.

Infine, per parificare le acquisizioni in proprietà a quelle in leasing, viene richiesto di consentire la deduzione degli ammortamenti degli immobili strumentali acquistati dal 2014.

Da ultimo, il CNDCEC chiede di prevedere la deduzione dei contributi previdenziali dal reddito di lavoro autonomo e non da quello complessivo (con effetto positivo ai fini IRAP) e di elevare da 516,46 euro a **1.000/1.500** euro il limite di deducibilità in un'unica soluzione del costo di acquisto dei beni ammortizzabili.